

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CCPL COMPARTO RICERCA DEL TRENINO	1
CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENINO - CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA	2
CCPL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ALTO ADIGE	3
CCPL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL'ALTO ADIGE	4
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNI, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE INTERCOMPARTIMENTALE	5
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE - direttori	6
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE - area dirigenza e segretari comunali	7
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE - area non dirigenziale	8
CCRL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO-ADIGE – PERSONALE DIRIGENZIALE	9
CCRL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO-ADIGE – PERSONALE NON DIRIGENZIALE	10
CCRL REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE DIRIGENZIALE	11
CCRL REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO- PERSONALE NON DIRIGENZIALE	12
CCPL ENTI LOCALI - DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA E DIRETTORI	13
CCPL SANITA' DEL TRENINO – DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA VETERINARIA	14
CCPL SANITA' DEL TRENINO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE	15
CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENINO - DIRIGENTI	16
CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENINO - DOCENTI	17
CCPL PERSONALE A.T.A., ASSISTENTE EDUCATORE, INSEGNANTE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	18

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CCPL COMPARTO RICERCA DEL TRENINO

(settore pubblico impiego) - N. 00142

CCPL per il personale del comparto ricerca della Provincia Autonoma di Trento - 23.09.2008 sottoscritto da A.P.Ra.N., C.G.I.L. F.P., C.I.S.L. F.P.S., U.I.L. FPL – Enti locali

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993				I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
• dipendenti enti pubblici	1,24% (18%TFR)	1%	2%	
• dipendenti aziende private	6,91% (100% TFR)	1%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• dipendenti enti pubblici	1,24% (18% TFR)	1%	2%	
• dipendenti aziende private	1,24%(18% TFR) 6,91%(100% TFR)	1%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).). L'aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,33%; 1,66%; l'aderente dipendente di un'azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENINO - CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA

(settore pubblico impiego) - N. 00059

CCPL del personale insegnante per la formazione professionale - 22.09.2008 sottoscritto da FORMA, CENFOP, FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFESAL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993				I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
• dipendenti enti pubblici	1,24% (18%TFR)	1%	1%	
• dipendenti aziende private	6,91% (100% TFR)	1%	1%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• dipendenti enti pubblici	1,24% (18% TFR)	1%	1%	
• dipendenti aziende private	1,24%(18% TFR) 3,45%(50%TFR) 6,91%(100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).). L'aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,66%; l'aderente dipendente di un'azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ALTO ADIGE

(settore pubblico impiego) - N. 00143

CCPL sulla previdenza complementare e sull'iscrizione al fondo sanitario integrativo dei dirigenti scolastici e del personale ispettivo della scuole della Provincia di Bolzano - 20.12.2018 sottoscritto da ANP SDV LDL, SGB CISLScuola, FLC-GBW/CGIL-AGB, SSG/ASGB

Può aderire al Fondo il personale dirigente scolastico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁵	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2% (29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,50%; 4%; 4,50%; 5%; 5,50%; 6%; 6,50%; 7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999. Tale contributo è aumentato con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi dei vigenti contratti collettivi provinciali non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

6. Con decorrenza dal 01.01.2019, ai dipendenti che ai fini della determinazione della retribuzione di posizione sono inquadrati nel livello inferiore dell'VIII qualifica funzionale, viene concesso un ulteriore contributo a carico della Provincia dell'1%.

7. Con decorrenza dal 01.01.2019, la Provincia concede un ulteriore dell'1% qualora anche il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno il 2%. Con decorrenza 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, la Provincia aumenta tale contributo di un ulteriore punto percentuale, qualora per detto periodo anche il personale aumenti il contributo a suo carico di un ulteriore punto percentuale.

8. Il contributo di cui alla nota 7, è concesso anche al personale che al 01.01.2017 versava almeno il 2%.

CCPL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL'ALTO ADIGE

(settore pubblico impiego) - N. 00140

CCPL personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano - 17.12.2019 sottoscritto da SGBICISL - SchuleScuola, GBW-FLC/AGB-CGIL, SGK-UIL Schule Fuh - Scuola Rua, SSG/ASGB

Può aderire al Fondo il personale docente ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁶	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2% (29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR (posizione stipendiale – ivi compresa l'indennità integrativa speciale – tredicesima mensilità).

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. Tutto il personale già in regime di TFR al momento dell'adesione al Fondo Pensione, per il quale viene accantonato annualmente il 100% del TFR presso INPS ex INPDAP ai fini della previdenza complementare, può in alternativa alla contribuzione minima prevista, versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,5%; 4%; 4,50%; 5%; 5,50%; 6%; 6,50%; 7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999. Tale contributo è aumentato con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi dei vigenti contratti collettivi provinciali non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

6. Per i dipendenti inquadrati nella posizione stipendiale pari a 0-8 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale è aumentata di 2 punti percentuali. Questo contributo aggiuntivo viene versato fino a quando il personale non passi alla posizione stipendiale superiore.

7. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il contributo a carico della Provincia è aumentato di 2 punti percentuali, qualora anche il personale aumenti il contributo a proprio carico ad almeno il 2% oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%.

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la Provincia aumenta il suo contributo di ulteriori 2 punti percentuali, qualora per detto periodo anche il personale, che nell'anno 2019 aveva un rapporto di lavoro ed era iscritto ad un fondo di previdenza complementare, aumenti il contributo a suo carico di un ulteriore punto percentuale oppure qualora, nell'anno 2019, il contributo a proprio carico sia già ammontato ad almeno il 2%.

CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNI, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - INTERCOMPARTIMENTALE

(settore pubblico impiego) - N. 00078

CCPL Intercompartmentale per il personale dipendente dell'amministrazione provinciale, dei Comuni, delle case di riposo per anziani e delle Comunità Comprensoriali, del Servizio Sanitario Provinciale, dell'Istituto per l'edilizia abitativa sociale, delle aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano e per le aree dirigenziale, medica e veterinaria dell'Alto Adige - 28.10.2016 sottoscritto da SAG, ASGB, CGIL AGB, SGB CISL, UIL-SGK, NURSING UP

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori già in servizio al 31.12.2000	1,24%(18%TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti dal 01.01.2001:				
• inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza	1,24%(18% TFR) ^{5,6}	1%	2% ⁷	
• non inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza	1,24%(18% TFR) ^{5,6}	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Ogni modifica dell'aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. L'aderente può variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% nel rispetto dell'importo massimo deducibile.

4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale (da 1% a 2%, ovvero da 2% a 3% per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza) a condizione che anche il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%. In tali situazioni aumenta anche la quota di TFR destinata al fondo (si veda la nota n. 6).

5. Ai sensi dell'art. 22 ("Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare") della L.p. 3 maggio 1999, n. 1 "[...] In attesa dell'emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l'emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ai fini dell'indennità premio di servizio [...]".

6. La quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18% al 36,5% qualora il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%.

7. Ai sensi dell'art. 76 ("Progressione professionale") del vigente Contratto collettivo intercompartmentale "[...] nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore [...]" L'anzianità di servizio utile al passaggio di livello si conserva in caso di mobilità tra enti pubblici ovvero in caso di passaggio per legge dei dipendenti (es. decentramento di competenze statali).

CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE

(settore pubblico impiego) - N. 00027

CCPL del Personale del Comparto autonomie locali - direttori - 25.01.2007 sottoscritto da A.P.Ra.N., C.G.I.L. - Funzione pubblica, C.I.S.L. FPS, DIR. P.A.T., FE.N.A.L.T.

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE

(settore pubblico impiego) - N. 00027

CCPL del Personale del Comparto autonomie locali - area dirigenza e segretari comunali - 27.12.2005 sottoscritto da A.P.Ra.N., Consorzio dei Comuni Trentini, UPIPA, C.G.I.L. - Funzione pubblica, C.I.S.L. FPS, DIR. P.A.T.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE

(settore pubblico impiego) - N. 00027

CCPL del Personale del Comparto autonomie locali - area non dirigenziale - 01.10.2018 sottoscritto da A.P.Ra.N., Consorzio dei Comuni trentini, UPIPA, C.G.I.L. - Funzione pubblica, C.I.S.L. FP, U.I.L. FPL - Enti locali, FE.N.A.L.T.- Enti Locali

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

CCRL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE - PERSONALE DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - N. 00401

Contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 22.05.2006 sottoscritto da Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e DIRER-DIRTA

Possano aderire al Fondo i dirigenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁵	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000	1,73% (25% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		3%	2,5%	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR) 3,45%(50%TFR)	1%	1,5%	
		3%	2,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Con decorrenza dal 1. gennaio 2024 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale qualora il contributo a carico del dipendente ammonti almeno al tre per cento. La modifica dell'aliquota contributiva da parte del dipendente deve essere chiesta entro la data del 31 dicembre del relativo anno a valere dal 1. gennaio dell'anno successivo alla domanda.

CCRL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE - PERSONALE NON DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - Nr. 000402

Contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 27.10.2009 sottoscritto da Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e ASGB Fachgruppe Region, Fe.N.A.L.T.

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁵	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000	1,73% (25% TFR)	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		3%	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	
	3,45% (50%TFR)	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Con decorrenza dal 1. gennaio 2024 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale qualora il contributo a carico del dipendente ammonti almeno al tre per cento. La modifica dell'aliquota contributiva da parte del dipendente deve essere chiesta entro la data del 31 dicembre del relativo anno a valere dal 1. gennaio dell'anno successivo alla domanda.

CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - N. 00114

CCRL per il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano - 27.02.2006 sottoscritto da Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, Camera di Commercio di Bolzano, Camera di Commercio di Trento e DIRER-DIRTA

Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
	1,73% (25% TFR)	3%	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	1%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - Nr. 00098

CCRL per il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano - 30.09.2020 sottoscritto da SINDER CISL Regione, CISL Camera di Commercio Trento, SGBCISL Camera di Commercio Bolzano, UIL Regione, SGK UIL Camera di Commercio di Bolzano, ASGB Regione Dipendenti Lingua Tedesca e Ladina, ASGB Camera di Commercio Bolzano, Fe.N.A.L.T. Regione, Fe.N.A.L.T. Camera di Commercio Trento

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, fin dal momento dell'assunzione.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1;4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	1,73% (25% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		3%	2,5%	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	
		3%	2,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL ENTI LOCALI - DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA, AMMINISTRATIVA E DIRETTORI

(settore pubblico impiego) - N. 00110

CCPL del personale dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale – 25.09.2006 int. Accordo stralcio per il personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale sottoscritto da APRAN, AUPI, CGIL FP, CIDA SIDirSS. CONFEDIR-SICUS, SINAFO, SNABI, UIL FPL - Sanità

Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2% (29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SANITA' DEL TRENINO - DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA E VETERINARIA

(settore pubblico impiego) - N. 00108

CCPL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale - 15.09.2006 int. Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie sottoscritto da APRAN, AAROI EMAC, ANAAO ASSOMED, ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI, CIMO-CIDA, FEDERAZIONE CISL MEDICI, FASSID (AIPAC - SNR - SIMET), FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI, FASSID (AUPI - SINAFO), CGIL FP, CISL FP, UIL FPL - Coordinamento dirigenza SPTA

Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2%(29% TFR)	1%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SANITA' DEL TRENINO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - N. 00107

CCPL per il personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità - 11.06.2007 sottoscritto da APRAN, CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL - Sanità, Nursing Up, Fe.N.A.L.T.

Può aderire al Fondo il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2%(29% TFR)	1%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENINO - DIRIGENTI

(settore pubblico impiego) - N. 00106

CCPL per i dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento - 31.10.2006 sottoscritto da APRAN, ANP, GLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola del Trentino

Possono aderire al Fondo i dirigenti scolastici iscritti nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2 del DPR 15 luglio 1998, n. 405.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2% (29% TFR)	1%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENINO - DOCENTI

(settore pubblico impiego) - N. 00105

CCPL per il personale docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia Autonoma di Trento - 29.11.2004 sottoscritto da APRAN, CGIL - Scuola, CISL - Scuola, UIL - Scuola, SNALS, GILDA degli Insegnanti

Può aderire al Fondo il personale docente iscritto nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2 del DPR 15 luglio 1998, n. 405 assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1;4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2% (29% TFR)	1%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL PERSONALE A.T.A., ASSISTENTE EDUCATORE, INSEGNANTE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

(settore pubblico impiego) - N. 00070

CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento - 17.10.2003 e accordi successivi - sottoscritto da APRAN, CGIL - Scuola, CGIL Funzione Pubblica, CISL - Scuola, UIL - Enti locali, UIL - Scuola, CONF.SAL - SNALS, ANES Scuola - Lisincos

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.